

TI_GERICHTE 30.2009.37 vom 14. April 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2009.37

FR: TI_GERICHTE 30.2009.37 du 14 avril 2010

IT: TI_GERICHTE 30.2009.37 del 14 aprile 2010

Regeste

Contributi PSAL.Rendita estera è qui paragonata a rendita AVS CH,ma dato che non si può parlare di autofinanziamento dell'AVS CH con il prelevamento di contributi su redditi esteri,la rendita pensionistica estera va considerata rendita sotto forma di reddito e assoggettata all'AVS.No discriminazione

Erwägungen

E. 000

inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS). 2.2. Nella sua giurisprudenza, l' allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di " reddito conseguito in forma di rendite " in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante. L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza). La giurisprudenza dell' allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione italiana valida dal 1° gennaio 2001, stato 2004-2006, che al N. 2072 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite : le rendite d' invalidità dell' assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell' assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l' anticipo AVS che l' istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell' età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un' assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d' invalidità e le indennità giornaliere dell' assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d' assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d' abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un' abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l' importo stimato delle spese ritenute dalle autorità fiscali per il calcolo dell' imposta secondo il dispendio giusta l' art. 14 LIFD, i redditi

periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d' autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall' esercizio di un' attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174). Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2073 DIN): le rendite dell' AVS e dell' AI federale nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art.

E. 28

cpv. 1 OAVS. Va in effetti al riguardo ricordato che le rendite AVS/AI/PC svizzere sfuggono al prelevamento di contributi sulle proprie prestazioni d' assicurazione allo scopo chiaro e logico di evitare un autofinanziamento dell' assicuratore sociale medesimo. Per contro, la stessa conclusione non può essere tratta anche per le rendite estere dell' assicurazione vecchiaia, superstiti e dell'invalidità, poiché per queste rendite non è indubbiamente possibile applicare il concetto dell'autofinanziamento. Infatti, anche se le rendite versate dall'_____ appaiono equivalenti a quelle riconosciute dall'AVS, è evidente che i contributi prelevati dall'istituto estero servono per finanziare unicamente le relative rendite estere. Pertanto, né i contributi versati all'_____ né tanto meno le rendite che questo ente riconosce ai suoi assicurati, non hanno nulla a che vedere con i contributi AVS/AI prelevati in Svizzera rispettivamente con le rendite AVS/AI versate a chi, anche se straniero, ha contribuito dal profilo assicurativo nel nostro Paese. In tal caso, dunque, assoggettando il reddito conseguito sotto forma di rendita estera al prelevamento di contributi per le persone senza attività lucrativa, non è manifestamente possibile parlare di autofinanziamento dell'AVS/AI svizzera. Di conseguenza, poiché non si è quindi confrontati ad una situazione in cui è lo stesso assicuratore che accorda delle prestazioni e reclama dei contributi, la presa in considerazione di rendite erogate da assicurazioni sociali estere per la fissazione dei contributi non costituisce una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento secondo l'art. 4 vCost. fed. (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), attuale art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Non va peraltro dimenticato che i contributi AVS/AI/IPG che vengono richiesti alla ricorrente servono per finanziare il suo diritto alla rendita AVS svizzera alla realizzazione dell'evento assicurato. In concreto, con il compimento dei 64 anni, dal 1° dicembre 2006 la ricorrente è stata posta al beneficio della rendita di vecchiaia, che è stata calcolata in funzione degli anni di contribuzione, dei redditi dell'attività lucrativa nonché degli accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29bis cpv. 1 LAVS). La sua rendita AVS è stata finanziata anche con i contributi che ella deve versare ora (visto che l'assicurata non si è spontaneamente annunciata a suo tempo alla Cassa di compensazione giusta l'art. 64 cpv. 5 LAVS) come persona senza attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS). Stante quanto esposto, la lamentela ricorsuale è infondata e deve pertanto essere respinta. Di conseguenza, i redditi conseguiti sotto forma di rendita vanno confermati così come ritenuti dalla Cassa di compensazione sulla base delle indicazioni dell'autorità fiscale (2004: Fr. 46'923.-, 2005: Fr. 47'552.-, anno 2006: Fr. 48'684.-). 2.11. La soluzione adottata è pure conforme all'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 consid. 3, DTF 128 V 315). Giusta l' art. 1 cpv. 1 dell ' Allegato II ALC, elaborato sulla base dell ' art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell ' ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità (RS 0.831. 109.268.11). Ratione temporis sono applicabili sia l ' ALC sia il regolamento n. 1408/71. Infatti, le decisioni sono state emanate nel 2009 e concernono la fissazione dei contributi dovuti dall ' assicurata per un periodo successivo all ' entrata in vigore dell ' ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, STFA I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V 48 consid. 3.2.1, DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45). L ' Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono pure applicabili ratione personae . L ' assicurata è di nazionalità _____ e pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Inoltre, in qualità di lavoratrice autonoma o subordinata, è o è stata soggetta alla legislazione _____ e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 cpv. 1 Allegato 2 ALC in relazione con l ' art. 1 lett. a e l ' art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz ' altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3). Ugualmente data è l ' applicabilità ratione materiae , ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d ' invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71; cfr. DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2). L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento (CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme relative alla determinazione della legislazione applicabile. Il titolo II del regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare la legislazione applicabile. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli artt. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio della lex loci laboris ; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132 V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), " Accordo sulla libera circolazione delle

persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia ", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux , " Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation de cotiser à l'AVS " in " L'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse ", Berna 2001, pag. 131 segg.). L ' art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera le norme generali: "1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo. 2. Con riserva degli articoli da 14 a 17: a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro; b) la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro; (...) f) la persona cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione." L ' art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n. 1408/71 ha per scopo di regolare la situazione di una persona che ha cessato ogni attività salariata sul territorio di uno Stato membro e che non adempie più le condizioni dell ' art. 13 n. 2 lett. a (esercizio di un attività salariata) o quelle di altre eventualità dell ' art. 13 e degli artt. 14 a 17 del regolamento n. 1408/71. Si tratta, per esempio, di una persona che ha cessato le sue attività professionali sul territorio di uno Stato membro, che riceve delle indennità di malattia in virtù della legislazione di questo Stato membro e che va a risiedere sul territorio di un altro Stato membro senza riprendere un ' attività mentre beneficia di queste indennità di malattia. Secondo l ' art. 13 n. 2 lett. f, la persona che ha cessato ogni attività salariata sul territorio di un altro Stato membro (e che non adempie le condizioni di altre disposizioni relative alla determinazione del diritto applicabile) è sottoposta, in virtù della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede, ovvero o alla legislazione dello Stato dove ella ha in precedenza esercitato un ' attività salariata mentre continua ad avervi la sua residenza, oppure a quella dello Stato dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza. Questa disposizione implica ormai che una cessazione di ogni attività lucrativa, sia essa temporanea o definitiva, pone la persona in questione al di fuori del campo di applicazione dell ' art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408 /71 (SVR 2007 IV Nr. 5 consid. 4.3; sentenza della CGCE del 20 gennaio 2005, Laurin Effing, C-302/02, pag. I 553, punto 43). Nella fattispecie, poiché l ' assicurata non è più attiva professionalmente e quindi non sottostà più alla legislazione _____ in virtù dell ' art. 13 n. 2 lett. a, le è applicabile l ' art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n. 1408/71 e quindi le è opponibile la legislazione dello Stato in cui risiede e meglio la legislazione svizzera. Più specificatamente riguardo all a censura di disparità di trattamento, il TCA osserva che l ' art. 2 ALC tratta della non discriminazione con la seguente formulazione: " In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.". L ' art. 3 regolamento n. 1408/71 sulla parità di trattamento recita: " 1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le

disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento." Questi disposti regolano il principio della non discriminazione fra cittadini della Comunità Europea e dei suoi Stati membri e della Confederazione Svizzera in funzione della loro nazionalità. In concreto, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione, e qui confermata (cfr. consid. 2.10), vale per qualsiasi assicurato che ha lavorato e contribuito in uno Stato estero e da cui riceve dunque, a tempo debito, una rendita estera. E ciò avviene indipendentemente dalla sua nazionalità. Come esposto, lo scopo del principio rispettivamente dell'eccezione regolati dall'art. 28 cpv. 1 OAVS consiste nell'evitare che l'assoggettamento a contribuzione delle rendite conduca ad una specie di autofinanziamento dell'assicurazione, la quale darebbe con una mano e prenderebbe dall'altra. Il pagamento di contributi su queste prestazioni equivarrebbe, cioè, ad una riduzione indiretta inammissibile delle stesse. In queste circostanze, il fatto di sottoporre le rendite estere – di qualsiasi tipo - a questo assoggettamento non costituisce, a non averne dubbio, una disparità di trattamento con le rendite svizzere, che ne sono esonerate, né fondata sull'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. né sull'art. 2 ALC e tanto meno sull'art. 3 n. 1 del regolamento n. 1408/71, giacché l'art. 28 cpv. 1 OAVS vuole semplicemente evitare un autofinanziamento dell'assicurazione sociale svizzera e non discriminare gli assicurati in funzione della nazionalità. Anzi, proprio in ossequio al citato art. 3 n. 1 del regolamento n. 1408/71, la ricorrente, domiciliata in Svizzera, viene trattata allo stesso modo dei cittadini svizzeri domiciliati nel nostro Paese - e che sono stati anche attivi. Pertanto, anch'ella sottostà all'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 OAVS per la determinazione dei contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa. 2.12. In una sentenza emessa dal TF in ambito LAINF (8C_632/2007 del 5 giugno 2008 pubblicata in DTF 134 V 292 - 293, in particolare cons. 4.5.1, pag. 292 e 203), in una causa ticinese, l'Alta Corte ha esaminato il tema della discriminazione indiretta o dissimulata, ha cioè posto il tema – analizzato dalla giurisprudenza della CGCE – dell'effetto discriminatorio di condizioni poste dall'ordinamento giuridico nazionale che, nonostante applicabili senza distinzione di nazionalità a tutti i cittadini, abbiano quale effetto di riferirsi essenzialmente o per la gran parte dei casi a cittadini migranti. In particolare il TF ha ritenuto come: " Secondo la costante giurisprudenza della CGCE, il principio della parità di trattamento sancito dall' art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione, che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato. Devono pertanto essere indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall'ordinamento nazionale le quali, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente o in grande parte i lavoratori migranti (sentenze della CGCE del 23 maggio 1996, O'Flynn, C-237/94, Racc. 1996, pag. I-2617, n. 17 e 18; del 21 novembre 1991, Le Manoir, C-27/91, Racc. 1991, pag. I-5531, n. 10; cfr. pure DTF 131 V 390 consid. 5.1 pag. 397). Una soluzione diversa è ammissibile solo se le dette disposizioni siano giustificate da considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, e se siano adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento nazionale (sentenze della CGCE del 10 marzo 1993, Commissione/Granducato del Lussemburgo, C-111/91, Racc. 1993, pag. I-817, n. 12; del 2 agosto 1993, Allué e altri, C-259/91 / C-331/91 / C-332/91, Racc. 1993, pag. I-4309, n. 15). Nell'ambito dei vantaggi sociali, il principio del divieto di discriminazione indiretta può pertanto fare obbligo ad uno Stato membro di trattare delle situazioni che si sono prodotte in un altro Stato membro nello

stesso modo come se si fossero realizzate sotto la propria legislazione (sentenza della CGCE del 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-195/98, Racc. 2000, pag. I-10497, in tema di presa in considerazione di una carriera professionale effettuata parzialmente all'estero ai fini della promozione degli insegnanti ed assistenti)." Si pone quindi la questione a sapere se le condizioni per le quali la giurisprudenza svizzera esclude le rendite della LAVS dalla determinazione del contributo personale della persona beneficiaria di rendita ed astretta al pagamento dei contributi quale persona senza attività, possa costituire una forma dissimulata di discriminazione per i migranti stranieri. D'avviso di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni una tale forma di discriminazione indiretta non può essere ritenuta in concreto. L'argomento ritenuto nella giurisprudenza federale ed esposto nelle considerazioni che precedono, ossia il divieto di un autofinanziamento dell'assicurazione sociale costituente il primo pilastro svizzero, appare pregnante e non risulta essere indirettamente discriminatorio sulla base della nazionalità. Il divieto voluto con la giurisprudenza federale tocca infatti in maniera del tutto uguale cittadini svizzeri e stranieri che presentino condizioni giuridiche simili e non va particolarmente a colpire i cittadini migranti stranieri rispetto al nostro territorio nazionale. Le condizioni poste dalla giurisprudenza federale in materia di calcolo del contributo personale dovuto da persona beneficiaria di rendita percepita da un'assicurazione sociale estera, analoga alle rendite previste dalla LAVS, non appaiono conseguentemente discriminatorie per i cittadini migranti stranieri in virtù della loro nazionalità considerato come, lo si ribadisce, non riguardino principalmente od essenzialmente cittadini migranti stranieri rispetto alla Svizzera. Tutti i cittadini beneficiari di rendite quali quella percepita dalla ricorrente, senza distinzione della loro nazionalità, posti nelle medesime condizioni si vedono trattare in maniera uguale. Il fatto che la rendita computata sia unicamente quella percepita da un istituto estero non è sufficiente per vedere un trattamento indirettamente discriminatorio in funzione della nazionalità. L'argomento non può quindi essere ritenuto.

2.13. Si tratta ora di stabilire l'importo della sostanza netta complessiva detenuta in Svizzera ed all'estero dall'assicurata. La notifica di tassazione IC 2004 dopo rettificazione su reclamo, contempla una sostanza netta di Fr. 601'249.- composta di Fr. 404'434.- di titoli e capitali, Fr. 50'000.- di assicurazioni private sulla vita e rendite vitalizie nonché Fr. 146'815.- quale sostanza immobiliare (doc. B). Con la notifica di tassazione IC 2005, anch'essa emanata il 22 ottobre 2008 (doc. C) dopo rettificazione su reclamo, l'autorità fiscale ha stabilito il totale della sostanza netta in Fr. 622'637.-, comprensivo di titoli e capitali ammontanti a Fr. 403'673.-, di assicurazioni private sulla vita pari a Fr. 40'000.- e di sostanza immobiliare di Fr. 178'964.-. Infine, la decisione di tassazione IC 2006 dopo revisione, sempre del 22 ottobre 2008 (doc. D), ha accertato in Fr. 607'942.- il totale della sostanza netta, includendo Fr. 398'878.- di titoli e capitali, Fr. 31'000.- di assicurazione privata sulla vita e l'importo di Fr. 178'064.- quale sostanza immobiliare. Per la ricorrente, la sostanza da considerare per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa deve corrispondere a quella ritenuta fiscalmente come sostanza imponibile complessiva e non a quella netta. Pertanto, gli importi da sommare al reddito della sostanza conseguito sotto forma di rendita saranno Fr. 601'000.- per l'anno 2004, Fr. 622'000.- per il 2005 e Fr. 607'000.- per il 2006. Inoltre, visto che la sostanza immobiliare si trova in Ticino, la ricorrente non ritiene giustificato l'aumento del 15% di valore di riparto intercantonale sulla sostanza stessa. L'amministrazione si è invece basata sulla sostanza netta accertata fiscalmente dal competente Ufficio di tassazione (n. 32 dell'IC) e vi ha aggiunto, quale valore di riparto intercantonale sulla sostanza immobiliare, il

15% della sostanza immobiliare accertata fiscalmente (n. 28 dell' IC). In tal modo, la Cassa di compensazione è giunta ad una sostanza netta complessiva in Svizzera ed all' estero di Fr. 623 ' 271.- per il 2004, Fr. 649 ' 482.- per il 2005 e Fr. 634 ' 652.- per il 2006 (cfr. decisione su opposizione). 2.14. Secondo questo Tribunale, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione è corretta. Essa si basa in effetti sul citato art. 29 cpv. 3 OAVS, secondo cui le autorità fiscali stabiliscono la sostanza determinante basandosi sulla tassazione cantonale cresciuta in giudicato e tengono conto dei valori di riparto intercantionali . Pertanto, è a giusta ragione che dalla sostanza netta (nel 2004: Fr. 601'249.-, nel 2005: Fr. 622'637.- e nel 2006: Fr. 607'942.-) accertata fiscalmente sia stata dedotta la sostanza immobiliare detenuta dall' insorgente in Ticino (nel 2004: Fr. 146 ' 815.-, nel 2005: Fr. 178 ' 964.- e nel 2006: Fr. 178 '064 .-) e sia stata invece aggiunta la sostanza immobiliare rivalutata secondo il coefficiente di rivalutazione del 115% valido in Ticino dal 2002 per gli immobili non agricoli (nell' anno 2004: Fr. 146 ' 815.- x 115 : 100 = Fr. 168 ' 837.-, nel 2005: Fr. 178 ' 964.- x 115 : 100 = Fr. 205 ' 809.- e nel 2006: Fr. 178 '064 .- x 115 : 100 = Fr. 204 '774 .-). Si ottiene così la somma della sostanza netta complessiva in Svizzera ed all' estero valida per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG conformemente all' art.

E. 29

cpv. 3 OAVS (nel 2004: Fr. 601'249.- - Fr. 146 ' 815.- + Fr. 168 ' 837.- = Fr. 623 ' 271.- , nel 2005: Fr. 622'637.- - Fr. 178 ' 964.- + Fr. 205 ' 809.- = Fr. 649 ' 482.- e nell' anno 2006: Fr. 607'942.- - Fr. 178 '064 .- + Fr. 204 '774 .- = Fr. 634 ' 652.-). Queste cifre, che differiscono tanto dalla sostanza netta (n. 32) quanto dalla sostanza imponibile totale (n. 34) ritenute a livello fiscale, sono corrette e vanno confermate. In conclusione, la sostanza determinante per calcolare i contributi dovuti dalla ricorrente nel 2004 va stabilita in Fr. 1 ' 561 ' 731.- , cifra che corrisponde alla sostanza netta (Fr. 623 ' 271.-) sommata al reddito percepito sotto forma di rendite moltiplicato per venti (Fr. 46 ' 923.- x 20 = Fr. 938 ' 460.-) , ciò che dà luogo ad un contributo di Fr. 3'090,60 (art. 28 cpv. 1 OAVS, art. 1bis cpv. 2 OAI e art. 36 cpv. 2 OIPG). Questo importo è comprensivo di Fr. 60,60 di spese amministrative, ossia il 2% di Fr. 3'030.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell' Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dell' AVS, RS 831.143.41). La sostanza determinante per l' anno 2005 ammonta invece a Fr. 1 ' 600 ' 522.- ed è pari alla sostanza netta di Fr. 649 ' 482.- sommata al reddito percepito in forma di rendita di Fr. 47 ' 522.- moltiplicato per 20 (Fr. 951 ' 040.-). Su questa base, il contributo AVS/AI/IPG dovuto è pari a Fr. 3 ' 193,60 ed è già comprensivo delle spese amministrative. Infine, per l' anno 2006 si ottiene una sostanza determinante di Fr. 1 ' 608 ' 332.- , derivante dalla sostanza netta (Fr. 634 ' 652.-) sommata con il reddito sotto forma di rendite per 20 (Fr. 48 ' 684.- x 20 = Fr. 973 ' 680.-). Il contributo dovuto dall' assicurata per 11 mesi, ossia fino al momento del suo pensionamento, assomma dunque a Fr. 2 ' 927,30 , spese amministrative comprese. Da quanto precede discende, quindi, che è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi della ricorrente sui summenzionati importi sia del reddito conseguito sotto forma di rendita sia della sostanza netta al valore di riparto intercantonale, stabiliti dalle notifiche di tassazione IC 2004, IC 2005 ed IC 2006, cresciute in giudicato. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso deve essere integralmente respinto.